



BANDO 2021

ALLEGATO 2

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

PER L'ADOZIONE DI VARIANTI AGLI STRUMENTI URBANISTICI DI ADEGUAMENTO
ALLA DISCIPLINA PER I CREDITI EDILIZI DA RINATURALIZZAZIONE

Art. 7, L.R. 29 DICEMBRE 2020, n. 39

PROTOCOLLO DI INTESA

(ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90)

la Regione del Veneto (di seguito Regione), rappresentato nel presente atto dal Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale (.....), domiciliato per la carica a Venezia, Dorsoduro 3901, incaricato con DGR n. del

e

il Comune di (di seguito Comune),
rappresentato da

PREMESSO CHE

- la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale n. 39 del 29 dicembre 2020, ha definito i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo finalizzato a favorire l'adeguamento degli strumenti urbanistici alla disciplina per i CER

CONSIDERATO CHE

- la Regione assegna un contributo per un importo pari a euro 4.000,00 (quattromila/00), a favore del Comune

VISTI

- la DGR n. del con la quale sono stati approvati il Bando per l'erogazione del contributo, i criteri di valutazione delle domande e le modalità di erogazione del contributo;
- il Decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. del con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi al contributo regionale;

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo di Intesa, che è finalizzato a favorire l'adeguamento degli strumenti urbanistici alla disciplina per i CER.

La Legge regionale 04 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio'”, stabilisce all'art. 4, comma 2, che i comuni approvano, con la procedura di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 18, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 oppure, per i comuni non dotati di piani di assetto del territorio (PAT), con la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, dell'articolo 50, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l'assetto e l'uso del territorio”, una variante al proprio strumento urbanistico finalizzata:



- a) all'individuazione dei manufatti incongrui la cui demolizione sia di interesse pubblico, tenendo in considerazione il valore derivante alla comunità e al paesaggio dall'eliminazione dell'elemento detrattore, e attribuendo crediti edilizi da rinaturalizzazione sulla base dei seguenti parametri:
- localizzazione, consistenza volumetrica o di superficie e destinazione d'uso del manufatto esistente;
 - costi di demolizione e di eventuale bonifica, nonché di rinaturalizzazione;
 - differenziazione del credito in funzione delle specifiche destinazioni d'uso e delle tipologie di aree o zone di successivo utilizzo;
- b) alla definizione delle condizioni cui eventualmente subordinare gli interventi demolitori del singolo manufatto e gli interventi necessari per la rimozione dell'impermeabilizzazione del suolo e per la sua rinaturalizzazione;
- c) all'individuazione delle eventuali aree riservate all'utilizzazione di crediti edilizi da rinaturalizzazione, ovvero delle aree nelle quali sono previsti indici di edificabilità differenziata in funzione del loro utilizzo.

Art. 2 – Obblighi della Regione

La Regione si obbliga:

- a trasferire al Comune il contributo di euro 4.000,00 (quattromila/00) assegnato con decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. del, quale contributo per le spese di redazione della variante agli strumenti urbanistici per la disciplina dei CER.

Art. 3 – Obblighi del Comune

Il Comune si obbliga:

- a) a trasmettere alla Regione entro e non oltre il 31/12/2022 il provvedimento di approvazione della variante agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione;
- b) a rendicontare le spese sostenute entro 30 giorni dalla data di approvazione della variante;
- c) a restituire alla Regione l'importo eccedente qualora la spesa effettivamente sostenuta risultasse inferiore all'ammontare del contributo;
- d) alla restituzione del contributo qualora il Comune non approvi la variante agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione entro il 31/12/2022; ovvero quando non sia stata trasmessa alla Regione la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute entro 30 giorni dalla data di approvazione della variante o nel caso di rinuncia del contributo.

Art. 4 – Modalità di trasferimento delle risorse

La Regione provvederà al trasferimento delle risorse, di cui all'art. 2, dopo la sottoscrizione del presente Accordo.

Art. 5 – Accettazione

La sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate.

Il presente Protocollo di Intesa, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (cd. "Codice dell'amministrazione digitale").

Per la Regione del Veneto

Per il Comune

.....

.....



e29ecd3c

